



Docenti per i Diritti dei Lavoratori Associazione Nazionale

L'Associazione Nazionale Docenti per i Diritti dei Lavoratori si è costituita allo scopo di tutelare i diritti dei lavoratori della conoscenza. Gli associati sono in prevalenza docenti della Terza Fascia delle Graduatorie d'Istituto costituiti in Associazione Nazionale per la difesa del proprio diritto al lavoro ed all'abilitazione. Negli ultimi mesi si è avuta una massiccia adesione e collaborazione anche da parte dei colleghi abilitati ed attualmente nella Seconda fascia delle GI. La battaglia portata avanti dall'Associazione è stata rivolta al **riconoscimento del Diritto al Lavoro di tutte le "sottocategorie" di precari-scuola** ed in particolare volta a far conoscere alla politica la Terza Fascia, questa sconosciuta.

CHI SONO I DOCENTI DI TERZA FASCIA DELLE GI

Ci permettiamo di dire che la Terza Fascia d'Istituto è stato ed è un oggetto misterioso riguardo al quale manca la dovuta chiarezza. Innanzitutto c'è da dire che comprende insegnanti, precari fin che si vuole, ma pur sempre insegnanti dello Stato Italiano. Per tanto tempo la Terza Fascia è stata costituita soprattutto da giovani neo laureati, che avevano da poco intrapreso la via dell'insegnamento e che un po' alla volta si apprestavano ad entrare di ruolo mediante concorsi o assunzione da secondo canale. Nell'ultimo periodo le cose si sono fatte molto più complesse e articolate, procedimenti normativi si sono susseguiti, creando una sempre **maggiore confusione nel sistema scolastico.**

Ad oggi **in Terza Fascia non ci sono soltanto i neolaureati**, bensì alcune migliaia di insegnanti, compresi docenti **con pluriennale esperienza di servizio.** Perché docenti con servizio sono ancora in Terza Fascia e non hanno ottenuto l'abilitazione? Ovviamente per svariate motivazioni di tipo personale e professionale. Il dato inconfutabile è la loro presenza nel mondo della scuola. Si tratta di docenti che contribuiscono, al pari di quelli di ruolo e degli altri precari, a garantire, anno dopo anno, didattica ed formazione ai nostri figli. Nel caso che tutti i Terza Fascia fossero esclusi dalle convocazioni annuali, la scuola italiana chiuderebbe i battenti. Questo è un dato certo e inconfutabile. **La riprova ne è la riapertura ai "non abilitati" con nuovi inserimenti al prossimo aggiornamento delle Graduatorie di Istituto del 2017. Con un clamoroso dietrofront rispetto al dettame della Legge 107/15 – cosiddetta Buona Scuola – che aveva previsto la sua definitiva chiusura.**

IDONEI MA NON ABILITATI

I Docenti di Terza Fascia d'Istituto sarebbero, per lo Stato Italiano, **"possessori di titoli validi allo svolgimento della professione docente"** – una professione regolamentata per la quale è fatto obbligo il possesso dell'abilitazione. Idonei ma non abilitati, un controsenso.

I Docenti di Terza Fascia firmano registri, interrogano e valutano alunni, sono membri delle commissioni degli Esami di Stato. Vale ricordare che non è consentito, ai sensi del nostro ordinamento giuridico, l'esercizio di una professione regolamentata a personale sprovvisto di regolare abilitazione allo svolgimento della stessa, quindi o tali docenti sono abilitati o tutti gli atti firmati da costoro **sono nulli e da invalidare.**



Docenti per i Diritti dei Lavoratori Associazione Nazionale

COSA DICE L'EUROPA

Nel ribadire che la Direttiva Europea 36/2005 afferma che è abilitato alla professione chiunque abbia un titolo valido allo svolgimento della stessa e almeno tre anni di esperienza lavorativa maturata, si vuole qui ricordare la recente sentenza della **Commissione Sociale Europea** in merito al reclamo presentato da un'associazione sindacale.

Il reclamo, mirava inizialmente al riconoscimento della violazione dell'art. 10 della Carta Sociale Europea – *Diritto alla formazione professionale* – in congiunzione con la lettera E – *principio di non discriminazione in relazione al godimento dei diritti enunciati dalla citata carta* – in relazione all'impossibilità per i docenti precari di Terza Fascia d'Istituto di accedere ai percorsi per il conseguimento della specializzazione in sostegno nonostante avessero pluriennale esperienza d'insegnamento agli alunni con disabilità.

Il 18 Ottobre 2016, la Commissione Sociale Europea si è espressa sull'oggetto del reclamo riconoscendo la violazione dell'art. 10 della Carta Sociale – *Diritto alla formazione professionale* – in congiunzione alla lettera E – *principio di uguaglianza nel godimento dei diritti elencati dalla carta* – in relazione non solo alle modalità di allestimento e accesso dei percorsi per l'acquisizione della specializzazione per le attività di sostegno didattico, ma anche di TFA e PAS.

In particolare, nella sentenza si legge: *“Il Comitato ritiene quindi che i termini di ammissione al TFA o alla PAS che portano alla qualifica di insegnante, le modalità operative di questi corsi di formazione, e la mancanza di riconoscimento dell'esperienza di lavoro precedente, colpiscono in modo sproporzionato la categoria dei supplenti nell'acquisizione della qualifica per l'insegnamento e successivamente nel perseguire la formazione specialistica per l'insegnamento di sostegno... creando così una situazione di discriminazione...”*

Il governo italiano avrà quattro mesi di tempo per adeguarsi alla decisione del Comitato.

Nel prossimo autunno, inoltre, il Governo italiano dovrà presentarsi al Parlamento Europeo con delle motivazioni convincenti sulla mancata soluzione del precariato lavorativo: a stabilirlo è stata **Cecilia Wikström**, Presidente della Commissione per le Petizioni del Parlamento Europeo, al termine del confronto tra le parti interessate, svolto in questi giorni presso l'European Parliament, sulla mancata adozione della Direttiva Ue 1999/70/CE sulla stabilizzazione del personale pubblico con 36 mesi di servizio.

OGGI IL PERCORSO CHE DOVREBBE PORTARE AL RUOLO NELLA SCUOLA PUBBLICA SI E' OLTREMODO ALLUNGATO ED E' IRTO DI OSTACOLI.

COME SI DIVENTA INSEGNANTI OGGI

L'Abilitazione non serve più, ci dicono. Peccato che il Governo Renzi con la Legge 107/2015 ha impedito a questi lavoratori di poter partecipare al Concorso 2016. Ora l'abilitazione non serve più per accedere ad un concorso che dovrebbe immettere al ruolo. C'è il Percorso Fit.



Docenti per i Diritti dei Lavoratori Associazione Nazionale

Diventare insegnante. Le deleghe approvate hanno visto l'introduzione di un nuovo sistema di formazione e reclutamento degli insegnanti col quale non sarà più previsto il TFA. Il nuovo sistema si chiama FIT, acronimo di formazione iniziale e tirocinio. Dunque, abolita l'abilitazione, sarà possibile diventare docenti in maniera graduale attraverso un percorso di tirocinio. Ma di quale tirocinio ha bisogno chi lavora da anni come docente della Scuola Pubblica?

Che cosa è il FIT e in cosa consiste

Come si è già detto, il **FIT** è un nuovo percorso cui si accede superando un concorso pubblico. E' un contratto triennale che prevede un primo anno di specializzazione pagato al lordo 600 euro, e relativa valutazione e altri due anni di "pratica" mediante laboratori, lezioni e tirocini nelle scuole. Concluso il percorso dei tre anni, si sarà soggetti ad una valutazione da parte degli organi collegiali e, con ogni probabilità, chi avrà superato questo percorso entrerà in ruolo con un contratto a tempo indeterminato.

I requisiti per accedere al FIT

Ovviamente, per poter iniziare il percorso FIT è necessario avere determinati requisiti. Nello specifico sarà necessario avere **24 crediti**, negli ambiti psico-pedagogici, didattici e antropologici, dopodiché bisognerà sostenere un concorso utile per accedere al percorso triennale. Il primo concorso partirà molto probabilmente **nel 2018**. Poi inizierà il primo ciclo del percorso triennale di formazione iniziale e tirocinio. L'altro obiettivo del Governo è quello di permettere ai docenti non abilitati presenti nelle fasce che abbiano svolto tre anni di accedere direttamente al secondo anno di formazione.

APPARE DEL TUTTO EVIDENTE CHE LA SOLUZIONE FIT NON RISPONDE ALLE ESIGENZE DI CHI GIÀ LAVORA DA ANNI COME DOCENTE SEBBENE NON ABILITATO.

Chi ha almeno tre annualità di servizio (3x180 giorni) non solo deve essere abilitato ma secondo l'Europa deve essere assunto!

SUPPLEMENTITIE

La risposta della Legge 107/2015 al malcostume della supplentite nella Scuola Pubblica italiana è stata peggiore del male che voleva risolvere. Basta fotografare la situazione degli ultimi 3 anni: ogni anno oltre 110mila contratti a tempo determinato da settembre a giugno sottoscritti dai docenti di Terza fascia e di Seconda Fascia. Per la Seconda Fascia ora esiste il nuovo percorso che prevede un esame orale NON selettivo che immetterà in una nuova fascia i colleghi abilitati (60mila), la GRM (Graduatoria di Merito Regionale) da cui si attingerà per le assunzioni dopo aver esaurito le GaE e le GM. Di certo la soluzione non risolverà il precariato visto che le TANTISSIME CDC ESAURITE vengono ad essere coperte – ancora oggi - da chi non ha potuto abilitarsi.

Ancora una volta quindi l'Offerta di lavoro (Classi di concorso esaurite) non potrà essere soddisfatta dalla Domanda di Lavoro (chi non essendo abilitato, lavora in modo "abusivo" ma da oltre 36 mesi).



Docenti per i Diritti dei Lavoratori Associazione Nazionale

LA SOLUZIONE CHE PROPONE L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DOCENTI PER I DIRITTI DEI LAVORATORI

PER I COLLEGHI DELLA TERZA FASCIA DELLE GI

- **Corso-Concorso abilitante per Titoli e Servizio**
- **Barriera all'ingresso per l'accesso al Corso-Concorso: 3 annualità di servizio (3 X 180 GIORNI DI SERVIZIO)**
- **Nel caso di 3 o più annualità di servizio continuativi assegnare un punteggio aggiuntivo di 3 punti per ogni annualità piena (180 giorni o più) per caratterizzare il fatto che (rispetto ai 360 giorni di servizio) dopo 3 anni di servizio, secondo la sentenza "Mascolo" il precario va assunto**
- **Durata corso: mesi 3**
- **Materie del corso: didattica e pedagogia (gestione della classe)**
- **Sede del Corso: presso le scuole dove si lavora o comunque nella città in cui si risiede**
- **Esame finale: discussione tesina sugli argomenti del corso**
- **Obiettivo finale: abilitazione in tutte le classi di concorso per le quali si ha almeno un anno di servizio all'attivo o per tutte le cdc per le quali si può insegnare**
- **Definizione di una "Graduatoria transitoria" da dove attingere ove mai esistesse una Cdc esaurita o esigenza di assunzione a seguito di esaurimento delle Gae e Gm. In tal caso garantire al candidato l'accesso all'anno di prova con esame finale per l'immissione in ruolo**
- **Durata transitorio: anni 5**
- **Costo Corso-Concorso abilitante: gratuito.**

PER I COLLEGHI IMPEGNATI SU SOSTEGNO

Chiediamo che si ritorni allo spirito iniziale della legge 104 del 1992, che tutela i diritti fondamentali ed effettivi degli alunni/studenti con disabilità e che si proceda con la conseguente trasformazione dei posti in deroga in organico di diritto. Negli ultimi anni, invece, questi diritti fondamentali sono stati negati a favore di esigenze di cassa e di bilancio, malgrado la Corte Costituzionale, con la sentenza n.80 del 2010 abbia stabilito che tra l'esigenza effettiva di garanzia dei diritti fondamentali degli alunni con disabilità e le esigenze di bilancio pubblico, queste ultime devono sempre cedere il passo e arretrare.

Napoli, 14 Maggio, 2017

Prof. Ing. Pasquale Vespa

presidente Associazione Nazionale

Docenti per i Diritti dei Lavoratori